REGIONE LIGURIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE

DELIBERAZIONE N. 1013 DEL 17 AGO, 2011

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 722 del 27 giugno 2011, ha provveduto alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Liguri nn. 1, 2, 3 e 5;
- con provvedimento deliberativo n. 1000, assunto in data 1 agosto 2011, il Dott. Corrado Bedogni, ha preso atto della nomina in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria in forza del provvedimento citato, con conseguente insediamento nella carica a far tempo dallo stesso primo agosto 2011;

Visto il curriculum formativo e professionale del Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAUDO, nato a Centallo (CN) il 7 dicembre 1960, laureato in Giurisprudenza, attualmente Direttore della S.C. Servizio Legale dell'ASL Cuneo1 ed acquisita la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di Direttore Amministrativo;

Preso atto che il Dott. REINAUDO risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3, c.7, del D.Lgs. 502/92 e smi e che lo stesso dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo c.9 dello stesso articolo;

Ritenuto di fissare in anni tre, prorogabili a cinque, la durata dell'incarico in argomento, a far data dall'1 settembre 2011;

Preso atto che il contratto del Direttore Amministrativo, così come quelli del Direttore Generale e del Direttore Sanitario, è esclusivo ed è stipulato in osservanza delle norme del titolo III del libro V del codice civile;

Visto il DPCM 31/5/2001, n. 319, concernente il trattamento economico del Direttore Generale del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali;

Vista la L.R. 24/12/2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e poliennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)", con cui la regione Liguria ha disposto, all'art. 8, c. 1, che: "a decorrere dal 1° Gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni le retribuzioni o le utilità comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, co-

munque denominati ed ai titolari di incarichi a qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 10 % rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010";

Preso atto che, con successivo provvedimento deliberativo n. 198, del 25 febbraio 2011, la Giunta Regionale ha precisato che il c. 1 dell'art. 8 della citata legge regionale si applica anche ai Direttori Generali degli enti del SSR e, per via indiretta, ai Direttori Amministrativi e Sanitari;

Visto lo schema di contratto di lavoro, predisposto sulla base di quello approvato con DGR 19/10/2001, n. 1209, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che, con provvedimento deliberativo n. 441, del 22 aprile 2011, si era già provveduto ad individuare e conseguentemente contabilizzare sul Bilancio economico 2011 il costo, compresi gli oneri riflessi, per l'indennità di carica dei Direttori Generale, Sanitario ed Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- 1) di nominare quale Direttore Amministrativo aziendale il Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAU-DO, nato a Centallo (CN) il 7 dicembre 1960, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, c. 7, del D.Lgs. 502/92 e smi;
- 2) di dare atto che lo stesso ha rilasciato dichiarazione, agli atti, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 3, c. 9 del citato D.Lgs;
- 3) di fissare in anni tre, prorogabili a cinque, la durata dell'incarico in argomento, con decorrenza dall'1 settembre 2011;
- 4) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi della normativa vigente, richiamata nella parte motiva;
- 5) di procedere alla contestuale sottoscrizione dello stesso;
- 6) di dare atto che il relativo onere risulta essere stato già assunto con provvedimento deliberativo n. 441, del 22 aprile 2011;

7) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di due pagine e di un allegato di cinque pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Conside BEDGENI)



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

INTELLETTUALE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.3 "GENOVESE"

Premesso che:

- con deliberazione adottata in data odierna, cui il presente contratto è allegato, il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 Genovese ha nominato il Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAUDO quale Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima;
- il Dott. REINAUDO accetta la nomina producendo formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina previste dall'art.3, comma 11 del Decreto legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, né di incompatibilità previste dal comma 9 del medesimo articolo;

Visto il D.P.C.M. del 19.7.1995 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" che, ai sensi dell'art.3 bis, comma 8, del citato D.Lgs 30.12.1992, n.502 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

Visto il D.P.C.M. 31.05.2001, n.319 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.P.C.M. 19.07.1995, n.502", concernente il trattamento economico del Direttore generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie;

Vista la L.R. 24/12/2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e poliennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)" e, segnatamente, l'art. 8, c. 1, della stessa legge regionale;

Vista la D.G.R. della regione Liguria n. 198, assunta in data 25 febbraio 2011; Visto lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori delle Aziende Sanitarie approvato con D.G.R. n.1209 del 19.10.2001;

TRA

Il Dott. Corrado BEDOGNI, Direttore Generale pro tempore della Azienda U.S.L. n.3 "Genovese", nato a Genova il 15 agosto 1953, domiciliato per la carica in Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Genova Via Bertani, 4, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore de la carica di Contra di

nerale della Azienda U.SL. n.3 Genovese (c.f. 03399650104), tale nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 27 giugno 2011

E

Il Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAUDO nato a Centallo (CN), il 7 dicembre 1960 e residente in Cuneo, via Torre Allera, 66 (c.f. RND PGS 60T07 C466Y)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto e durata)

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n.3 "Genovese" conferisce al Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAUDO – che a propria volta accetta – l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Azienda medesima.

L'incarico ha decorrenza dall'1 settembre 2011 e termina il 31 agosto 2014.

Le parti danno atto che il presente contratto è di lavoro autonomo di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme di cui al Titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

ARTICOLO 2 (Contenuto e obblighi di fedeltà ed esclusività)

Il Dott. REINAUDO si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Direttore Amministrativo così come stabilite dal D.Lgs 30.12.1992, n.502 e s.m.i., dall'art. 9 dell'Atto Aziendale, adottato con deliberazione n. 1418 del 17/5/2002 ed attuato con deliberazione 3131 del 24/10/2002, nonché della vigente normativa regionale.

In particolare il Dott. REINAUDO, si impegna ad esercitare le funzioni di collaborazione nella gestione dell'Azienda, quale parte del sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale. Egli risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi da questi fissati con successivo atto ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse ad essi assegnate. Nelle funzioni di Direttore Amministrativo sono comprese anche quelle che il titolare sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

Il Dott. REINAUDO, nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a ispirare la propria azione ai principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il dottor REINAUDO, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 e al D.Lgs 196/2003 e loro s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio e a non dare informazioni o effettuare comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione Liguria, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ARTICOLO 3

(Compenso)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto al Dott. REINAUDO, a carico del bilancio dell'Azienda, un compenso omnicomprensivo annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, di € 107.836,16, corrispondente all'ottanta per cento di quello annuo lordo base previsto per il Direttore Generale dell'Azienda. Detto compenso è corrisposto in quote mensili posticipate pari ad un dodicesimo del totale.

Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere omnicomprensivo e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle funzioni.

Spetta altresì al Direttore Amministrativo per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate ed effettivamente sostenute, nella misura prevista per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ARTICOLO 4

(Quota incentivante)

Il compenso previsto dal precedente articolo 3 può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso.

L'integrazione è subordinata all'esito della verifica, mediante appositi indicatori aventi carattere di oggettività, del raggiungimento dei risultati e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

Il Direttore Generale si riserva di aggiornare annualmente gli obiettivi da assegnare tenendo conto dell'aggiornamento di quelli posti a proprio carico da parte della Regione Liguria. In caso di mancato aggiornamento, il Direttore Generale potrà egualmente determinare, in considerazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, la indennità in questione in equa misura entro il tetto massimo come sopra prefissato.

ARTICOLO 5

(Risoluzione del rapporto)

Il presente contratto può essere risolto anticipatamente rispetto al termine previsto dall'articolo 1 per dimissioni del Direttore Amministrativo o per recesso dell'Azienda.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Dott. REINAUDO di darne preavviso, almeno 60 giorni prima, al Direttore Generale a mezzo lettera raccomandata. E' facoltà dell'Azienda rinunciare al termine di preavviso.

Il recesso dell'Azienda opera di diritto nei seguenti casi:

- assenza o impedimento del Direttore Amministrativo per un periodo superiore a 6 mesi;
- quando sia sopravvenuto, o pur preesistente, sia stato successivamente accertato, uno degli elementi di cui all'art.3, comma 11 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ovvero una causa di incompatibilità di cui al comma 9 del medesimo articolo;
- in caso di annullamento, anche in via di auto tutela, dell'atto di nomina;
- in caso di violazione degli obblighi di fedeltà e di esclusività previsti dal precedente art.2;
- in caso di risoluzione del rapporto del Direttore Generale quando siano trascorsi 3 mesi ovvero quando, prima di detto termine, sia nominato Direttore Amministrativo un soggetto diverso.

Il contratto è inoltre soggetto a risoluzione in caso di violazione di legge, dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di grave inadempimento dei compiti affidati, o di grave scostamento dagli obiettivi assegnati, nonché negli altri casi previsti da legge e regolamenti statali e regionali. In tali casi non si può procedere alla risoluzione senza la previa formale contestazione dell'addebito. Nulla è dovuto, a titolo d'indennità di recesso, nei casi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 6

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., dal D.P.C.M. 19.07.1995, n.502 e s.m.i., dal presente contratto e dalle ulteriori norme in esso espressamente richiamate, si applicano le disposizioni di cui al Titolo terzo del Libro quinto del Codice Civile.

ARTICOLO 7 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26/10/1972, n. 634.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Dott. REINAUDO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Corrado BEDOGNI

Dott. Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

Genova,

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., si approvano specificatamente gli articoli 1, 2 e 5 del presente contratto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Piero Giuseppe REINAUDO

Genova,

Dott. Corrado BEDOGNI